



**Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Decreto Dirigenziale Articolo 39 D.P.R. 14 Novembre 2002, N. 313**

Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2012 recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'articolo 39 d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313

Allegato Tecnico B

**REGOLE PROCEDURALI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO PER
L'ACCESSO AI SERVIZI DISPONIBILI TRAMITE LA POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA**

Sommario

SOMMARIO	2
DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
1 CONTESTO	6
2 SERVIZI DI CERTIFICAZIONE TRAMITE PEC	7
3 RISPOSTE DEL SISTEMA	9
3.1 GESTIONE DEI CODICI DI ERRORE E DEGLI ESITI	9

Definizioni e acronimi

Nel presente capitolo è riportata la descrizione dei termini, degli acronimi e delle abbreviazioni usate nel documento.

Definizione/Acronimo	Descrizione
Accordo di servizio	Definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione, ovvero le funzionalità del servizio, le interfacce di scambio dei messaggi tra erogatore e fruitore, i requisiti di qualità di servizio dell'erogazione/fruizione, ed i requisiti di sicurezza dell'erogazione/fruizione. Inoltre mantiene un riferimento all'ontologia/schema concettuale che definisce la semantica dell'informazione veicolata dal servizio.
Casellario giudiziale	Insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi riferiti a soggetti determinati.
CERPA-WEB	Sito web messo a disposizione dall'Ufficio del casellario centrale, per la fruizione dei servizi del sistema CERPA.
Certificato ex articolo 39 T.U.	Certificato contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona, rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, nelle ipotesi di cui al comma 10 del decreto dirigenziale CERPA
Certificato selettivo ex articolo 39 T.U.	Certificato rilasciato alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi contenente le iscrizioni presenti nelle banche dati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato al nome di una determinata persona o ente, selezionate dal SIC attraverso una procedura appositamente realizzata in base a quanto stabilito in apposita convenzione. La certificazione riporta tra l'altro gli estremi della convenzione.
Chiave pubblica	Elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche.
Firma digitale	Firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).
SIC	Sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 3).
PA o Ente	Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che hanno diritto di ottenere i certificati del casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, quando tale certificato è necessario per

Definizione/Acronimo	Descrizione
	l'esercizio delle loro funzioni.
PDF	Portable Document Format è un formato documentale elettronico definito dallo standard internazionale ISO/IEC 32000.
PEC	Posta Elettronica certificata è un sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, così come disciplinata nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.
SISTEMA CERPA	Sistema di Certificazione Pubbliche Amministrazioni, insieme dei servizi, attivabili tramite una delle modalità indicate nell'articolo 4 comma 2, che provvedono alla ricezione delle richieste di consultazione trasmesse con le modalità di cui agli articoli 7 e 8, alla ricerca dei soggetti sulle banche dati del SIC e alla produzione dei certificati con firma digitale. Il sistema provvede inoltre alla verifica di conformità agli standard, definiti nel presente decreto, delle richieste di consultazione e all'attivazione del sistema di autorizzazione.
T.U.	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Web service	Sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in una "busta" SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.

Obiettivi del documento

Obiettivo del documento è descrivere l'architettura generale e le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili tramite la *Posta Elettronica Certificata* (PEC) in merito agli articoli 8 e 9 del decreto dirigenziale del 05/12/2012 ai sensi dell'articolo 39 D.P.R. 14 novembre 2002, N. 313.

Il documento è così strutturato:

1. Descrizione del contesto di applicazione del documento;
2. Descrizione generale del processo implementato dal sistema di *Certificazione Pubbliche Amministrazioni* (CERPA) a supporto dei servizi di certificazione tramite PEC;
3. Risposte del sistema

1 Contesto

Il sistema CERPA nasce dalla necessità di attuare l'articolo 39 del Testo Unico (T.U.) al fine di consentire la consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi per l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 in materia di Casellario Giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La cooperazione tra il sistema CERPA e le PA, si basa su due soluzioni software:

1. Un Software di Cooperazione Applicativa che permette lo scambio di dati tra SIC e i singoli sistemi di ogni PA, utilizzando una porta di dominio per la trasmissione e ricezione dei dati adottando la tecnologia Web Service (*XML*, *SOAP*, *WSDL*) su protocollo HTTP.
2. Una soluzione che prevede la richiesta da parte della PA ed una risposta da parte del Casellario tramite utilizzo di *Posta Elettronica Certificata* (PEC).


In questo documento si descrivono l'architettura generale e le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la fruizione dei servizi offerti dal sistema CERPA attraverso la seconda modalità, ovvero attraverso l'utilizzo della PEC.

Per quanto riguarda la modalità di richiesta tramite l'utilizzo della Cooperazione Applicativa si rimanda all'Allegato A del decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 39 d.P.R. 14 novembre 2002, N. 313.

2 Servizi di certificazione tramite PEC

Requisito fondamentale per la fruizione dei servizi di certificazione tramite PEC è che la PA che voglia usufruirne sia dotata di un Domino di Posta Elettronica Certificata e di un Server di Posta Elettronica Certificata.

L'utente della PA dovrà compilare, attraverso la procedura di seguito descritta, un apposito modulo di richiesta con i nominativi per i quali vuole che sia prodotta la certificazione da parte del Casellario. Ultimata la compilazione del modulo dovrà firmarlo digitalmente, tramite la smart card personale e poi allegarlo alla e-mail che invierà via PEC all'indirizzo certificatipa@casellariocentrale.giustiziacert.it, messo a disposizione delle PA per la ricezione e gestione delle richieste. Il sistema CERPA risponderà alla mail inviata dal richiedente, allegando i certificati richiesti.



A supporto dell'intero processo di richiesta certificati tramite PEC, il sistema CERPA mette a disposizione delle PA i seguenti moduli:

1. **Applicazione web** per la gestione delle utenze delle PA abilitate all'invio delle richieste;
2. Applicazione installabile localmente sulle postazioni della PA, **CERPA-EsportaCertificati**, di supporto all'estrazione delle chiavi pubbliche necessarie durante la fase di registrazione degli utenti della PA da abilitare all'invio delle richieste;
3. Applicazione installabile localmente sulle postazioni della PA, **CERPA-CompilazioneRichiesta**, per la compilazione del modulo di richiesta certificati da allegare al messaggio di posta elettronica.

Di seguito sono descritti i passi delle procedure coinvolte nel processo di fruizione del servizio di certificazione tramite PEC:

1. Gestione delle utenze abilitate alla richiesta certificati tramite PEC (procedura propedeutica all'invio di richieste di certificazione):
 - a. La PA richiede l'abilitazione al servizio attraverso apposito modulo [Allegato C decreto dirigenziale Ministero della Giustizia GG/MM/AAAA] nominando contestualmente un proprio referente per l'attività di gestione delle abilitazioni all'accesso, indicato in seguito come *Referente della Gestione degli Accessi (RGA)*;
 - b. Il Casellario fornisce al RGA le credenziali di accesso al modulo del sistema CERPA dedicato alla gestione delle abilitazioni al servizio;
 - c. Attraverso l'applicazione web per la gestione delle utenze delle PA il referente, inizialmente l'unico ad avere le credenziali di accesso, abilita gli utenti della propria PA. Durante la fase di

registrazione delle nuove utenze il sistema richiede obbligatoriamente di fornire anche la chiave pubblica della firma digitale di ogni utente. A supporto dell'estrazione della chiave pubblica della firma digitale dell'utente da registrare, il sistema CERPA fornisce una utility, denominata CERPA-EsportaCertificati, installabile localmente sulle postazioni della PA. La chiave pubblica fornita al sistema è utilizzata per cifrare il risultato della richiesta di certificazione inviato al mittente della richiesta. In questo modo il sistema assicura che il risultato sia utilizzabile solo ed esclusivamente dal mittente della e-mail garantendo la non modificabilità e la integrità del risultato;

2. Procedura di gestione delle richieste certificati tramite PEC:

- a. L'utente della PA abilitato dal RGA al servizio, utilizzando sulla propria postazione l'applicazione CERPA-Compilazione, destinata alla compilazione del modulo di richiesta, crea due file contenenti le informazioni necessarie al sistema CERPA per la generazione dei certificati. I file generati sono in formato testo e contengono uno le informazioni riguardanti il tipo di richiesta effettuata e l'altro l'elenco dei nominativi di cui si richiede la certificazione. Date le limitazioni sulle dimensioni degli allegati ai messaggi di posta certificata, l'applicazione CERPA-Compilazione attualmente permette di richiedere la certificazione per un massimo di 50 nominativi;
- b. L'utente abilitato al servizio invia, come allegato, tramite PEC all'indirizzo del sistema CERPA i file prodotti dall'applicazione CERPA-Compilazione. In questa fase è essenziale non rinominare tali file in quanto il sistema rigetterebbe la richiesta;
- c. Il sistema CERPA elabora i file inviati come allegato verificando che il mittente sia un utente abilitato e che il tipo di certificazione richiesta sia congruente con il livello di abilitazione. In caso contrario il sistema CERPA invia una e-mail di notifica specificando i motivi che hanno impedito la generazione della certificazione richiesta. Se il controllo sull'abilitazione va a buon fine il sistema estrae dall'allegato le informazioni necessarie per la generazione dei certificati richiesti;
- d. Il sistema CERPA invia al mittente della richiesta i certificati in formato PDF firmati digitalmente, con la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del Casellario Centrale, e criptati con la chiave pubblica fornita in fase di registrazione dell'utente. Tutti i file dei certificati richiesti, firmati e criptati, sono compressi in un unico file zip ed allegati alla e-mail inviata dal sistema come risposta alla e-mail di richiesta dell'utente.

La descrizione precedentemente esposta ha lo scopo di descrivere a grandi linee il servizio di certificazione tramite PEC offerto dal Casellario, per il dettaglio completo sulle tutte le funzionalità offerte dal sistema CERPA si rimanda al sito CERPA-WEB da dove è possibile scaricare:

1. le applicazioni CERPA-EsportaCertificati e CERPA-CompilazioneRichiesta, installabili sulle postazioni degli utenti della PA, e i relativi manuali utente
2. la guida completa all'utilizzo dell'applicazione web per la gestione delle abilitazioni al servizio.

3 Risposte del sistema

3.1 Gestione dei codici di errore e degli esiti

Descrizione: messaggi di errore e non, specifici, restituiti dal sistema all'utente finale.

Messaggio:

- "Sistema CERPA-PEC: Errore durante il recupero del codice ufficio dal file in allegato.";
- "Sistema CERPA-PEC: Errore durante il recupero del codice fiscale dal file in allegato.";
- "Sistema CERPA-PEC: Si è verificato un errore durante l'elaborazione della richiesta: (*numero richiesta*).";
- "Sistema CERPA-PEC: Richiesta: (*numero richiesta*) elaborata correttamente.";
- "Notifica di Errore per la Richiesta: (*numero richiesta*).";
- "Notifica di Errore.";
- "Attenzione! L'utente non è censito correttamente nel sistema.";
- "La richiesta con oggetto: (*oggetto della richiesta*) inviata il giorno: (*giorno dell'invio*) risulta avere dei file allegati con estensione errata.";
- "La richiesta con oggetto: (*oggetto della richiesta*) inviata il giorno: (*giorno dell'invio*) risulta avere un numero di file allegati errato: (*numero files*).";
- "RE : errore durante l'elaborazione della richiesta: (*numero richiesta*).";
- "L'utente firmatario della richiesta: (*numero richiesta*) appartenente all'ufficio: (*codice ufficio*) non risulta abilitato al servizio della PEC.";
- "L'ufficio di appartenenza dell'utente: (*cognome - nome*) non risulta essere abilitato per la seguente finalità: (*descrizione finalità*) indicata nella richiesta.";
- "L'utente: (*cognome - nome*) non risulta abilitato a richiedere il seguente tipo di certificato: (*codice tipo certificato*).";
- "L'indirizzo email con il quale è stata inviata la richiesta non corrisponde all'indirizzo email dell'utente: (*cognome - nome*) registrato per il servizio PEC".